

**Dott. Architetto Paolo DOTTI**

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino  
Tel. e FAX: ++39 011.8190050  
GSM ++39 347 8735489  
e-mail: [elettro.dotti@libero.it](mailto:elettro.dotti@libero.it)

**Perito Esperto del Tribunale di Torino  
Perito Esperto Camera di Commercio  
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura**

## **COMUNE DI LA LOGGIA PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE  
E LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER  
TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**  
LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)  
LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)  
D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.



Torino, 20 aprile 2009.

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28.4.2009**

## **SOMMARIO**

ART. 1	FINALITA'	pag. 3
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 3	OBBIETTIVI DI QUALITA'	pag. 4
ART. 4	LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	pag. 5
ART. 5	ZONE INCOMPATIBILI CON INSTALLAZIONE DI S.R.B.	pag. 6
ART. 6	ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	pag. 7
ART. 7	PRONTUARIO ORIENTATIVO	pag. 8
ART. 8	ZONE DI ATTRAZIONE	pag. 8
ART. 9	ZONE NEUTRE	pag. 8
ART. 10	CONDIVISIONE IMPIANTI (CO-SITING)	pag. 9
ART. 11	PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI	pag. 9
ART. 12	INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE	pag. 10
ART. 13	PRESENTAZIONE DOMANDE	pag. 11
ART. 14	IMPIANTI PROVVISORI	pag. 15
ART. 15	PROCEDURE SEMPLIFICATE	pag. 16
ART. 16	SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE	pag. 17
ART. 17	IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	pag. 18
ART. 18	IMPIANTI ESISTENTI	pag. 19
ART. 19	.MODIFICHE AGLI IMPIANTI	pag. 19
ART. 20	RIMOZIONE IMPIANTI	pag. 19
ART. 21	VIGILANZA E CONTROLLI	pag. 19
ART. 22	SANZIONI	pag. 20
ART. 23	COMUNICAZIONE ED ENTRATA IN ESERCIZIO	pag. 20
ART. 24	ESECUTIVITA'	pag. 20

ALLEGATI

## **ART. 1 – FINALITA’**

Il Comune di La Loggia adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*” e dell’ articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 “*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.

## **ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione (art. 3, comma 1, punto “e” della L. R. 03/08/04 n. 19) operanti con frequenza compresa tra 870 MHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005.

**Sono esclusi dal presente regolamento:**

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802.

- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 5 watt
- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

### **ART. 3 – OBIETTIVI DI QUALITÀ**

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n° 19/04, e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al successivo art 4.

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

**Tabella n. 3:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

<b>Obiettivi di qualità</b>	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m²)</b>
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-

			300GHz)
--	--	--	---------

#### **ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE**

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all’art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato “B” del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

**Tabella n. 1:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

<b>Limiti di esposizione</b>	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m²)</b>
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

**Tabella n. 2:** valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l’esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

<b>Valori di attenzione</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

**N.B.** Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle potrà essere controllato dall' ARPA ogni qualvolta che l' Amministrazione Comunale ne faccia richiesta, previo accordo.

## **Art. 5 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05) – *contornate in rosso in cartografia*

### **LUOGHI DI ATTENZIONE - AREE SENSIBILI**

(LEGGE REGIONALE 19/04 - Art. 3, comma 1, lettera a)

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni può essere totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (aree sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l' infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l' assistenza alla maternità, l' infanzia e l' età evolutiva
- strutture per l' assistenza agli anziani

- strutture per l' assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt. 30 dal confine esterno dei suddetti luoghi sensibili; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Tale fascia può essere considerata “condizionata” solo in casi estremi, che dovranno essere tecnicamente documentati dai gestori stessi.

## **Art. 6 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.**

Sono considerate “zone di installazione condizionata” tutte le aree in cui l' Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito dal Regolamento Comunale.

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.)
- b) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)
- c) Aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area.
- d) Beni culturali

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i beni culturali di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

## **Art. 7 – PRONTUARIO ORIENTATIVO**

### **MODALITA' PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.**

Nelle zone di installazione condizionata, devono essere tenuti in considerazione i seguenti punti:

- a) l' Amministrazione non applica la procedura semplificata indicata nello art. 8 del D.P.G.R. 16-757/05
- b) devono essere applicate con particolare attenzione le prescrizioni indicate all' art. 11 e 12 del presente regolamento.

## **Art. 8 - ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.**

### ***Contornate in verde in cartografia***

Sono considerate “zone di attrazione” tutte le aree in cui si ritiene idonea la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di attrazione alla installazione di S.R.B. è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale
- b) aree artigianali e industriali, come da P.R.G.C., con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere
- c) aree a bassa densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere cittadini con presenze superiori alle 4 ore giornaliere.

## **Art. 9 - ZONE NEUTRE (art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)**

Le “zone neutre” sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.



## **Art. 10 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).**

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l'estetica del territorio.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 (comma 2) del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

## **Art. 11 – PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.**

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per un adeguato e razionale posizionamento degli impianti di telefonia cellulare, nel rispetto dell'impatto ambientale e sanitario.

### **a) Antenne S.R.B. su palo**

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

### **b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali**

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- l' antenna, posta al disopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

### **c) Impianti su fabbricati residenziali**

E' consentita l' installazione dei suddetti impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- l' antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

## **Art. 12 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.**

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

### **A) LOCALI ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE A TERRA**

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico "shelter" costruito in modo da adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, eventualmente

circoscrivendo l' area dell' installazione con barriere vegetali.

Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all' interno di strutture già esistenti e le connessioni tra antenna e locale apparecchiature, dovranno essere eseguite in condotta interrata.

#### **B) INSTALLAZIONI SU EDIFICI.**

Qualora si debba procedere alla installazione di impianti sulla copertura di edifici, la mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto e della parte radioelettrica dell' antenna e dovrà essere accuratamente studiata dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiate nei sottotetti od in vani tecnici esistenti
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell' edificio stesso
- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell' impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio

### **Art. 13 - PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, e contestualmente all'A.R.P.A., domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.

Al momento della presentazione della domanda il Comune indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

Le integrazioni all'istanza sono richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W,
- con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W,

ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14.06.2004 n. 15-12731 (Decreto Lgs 01.08.2003 n. 59: "allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 03.08.2004 n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004 recante "Decreto Lgs 01.08.2003 n. 259: allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), a eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non

sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all' art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 16 del 05.09.2005 e all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dal Comune stesso entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all' art. 4 della D.G.R. 16-757/05.

L' autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune trasmette all'ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 19/04.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 02.11.2004 n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 03.08.2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

#### **NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI**

Con riferimento alla D.G.R. n° 25-7888/07, relativa alle procedure di presentazione per nuove tipologie di impianti quali:

a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;

b) Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti

punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

c) impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

i gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I (D.G.R. 19-13802/04, e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II (D.G.R. 19-13802/049. Nel caso degli impianti di cui al punto c) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell'altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività..

#### **Art. 14 – IMPIANTI PROVVISORI – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3

In aggiunta a quanto indicato dalla normativa può essere utile prevedere che la documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 venga inviata anche al Comune, possibilmente con un congruo preavviso da parte dei gestori.

**Art. 15 – PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI  
AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

**ARTICOLO 8 DELLA D.G.R. 16-757 DEL 05-09-2005.**

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al punto 10;
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma.

Il comune, nei casi sopra indicati, procede all'autorizzazione applicando le seguenti procedure:

- a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;



b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:

- 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

E' obbligatoria, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 - SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.**

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 della D.G.R. 16-757/05, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli

impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.

Il Comune con il presente regolamento stabilisce che la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 19/04 è pari al 40 per cento della somma versata dal gestore al comune.

Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che saranno concordate direttamente con l' ARPA.

## **Art. 17 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO**

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d' antenna dal piano campagna o dall' edificio sottostante, estremi autorizzativi.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt, e nei casi in cui, in accordo con

l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste specifiche forme di mimetizzazione .

#### **Art. 18 – IMPIANTI ESISTENTI**

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Entro sei mesi i gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 13 del presente regolamento), comunicandone l' avvenuta installazione all' Amministrazione Comunale.

#### **Art.19 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

#### **Art. 20 - RIMOZIONE IMPIANTI**

Tutti i gestori di impianti S.R.B., al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

#### **Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI**

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di

esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

## **Art. 22 - SANZIONI**

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall' articolo 15 della Legge 36/01 e dall' articolo 16 della L.R. n° 19/04. L' irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA e dall' Ufficio Tecnico.

## **Art. 23 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

Per ogni impianto regolarmente installato il Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2-11-2004, n. 19-13802.

## **Art. 24 – ESECUTIVITA'**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Torino, 20 aprile 2009.



**IN ALLEGATO:** TABELLE CON INDICATI GLI IMPIANTI ESISTENTI, I  
“SITI” INDIVIDUATI DAL COMUNE ED I LUOGHI SENSIBILI.  
MODULI DI PRESENTAZIONE DOMANDE.

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino

Tel. e FAX: ++39 011.8190050

GSM ++39 347 8735489

e-mail: [elettro.dotti@libero.it](mailto:elettro.dotti@libero.it)

Perito Esperto del Tribunale di Torino

Perito Esperto Camera di Commercio

Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

**COMUNE DI LA LOGGIA  
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI  
PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

**TABELLE IN ALLEGATO**

**ELENCO IMPIANTI ESISTENTI**

Impianti fissi di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, considerati come “Zone di attrazione” dall’Amministrazione Comunale, in base all’ art. 89 del Dlgs. 259/03.

GESTORE	UBICAZIONE	PROPRIETA’
VODAFONE – WIND TIM – H3G	Via Di Vittorio Foglio 4 mappale 167	comunale
VODAFONE	Tetti Griffa	privata
TIM – H3G	Via Imperia Foglio 12 mappale	comunale
H3G	Località Tetti Aiassa Torre serbatoio SMAT	privata

ELENCO “SITI” INDIVIDUATI DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 “Zone di attrazione” individuate dall’Amministrazione Comunale” per la  
 localizzazione e installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.  
 Art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)

SITO	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	PROPRIETA’
B	a nord area cimiteriale	S2 (1)	Comunale
C	Str. Carignano ang. Via Campassi	S6 (23)	Comunale

ELENCO LUOGHI SENSIBILI (AREE DI ATTENZIONE)  
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

LUOGHI SENSIBILI		UBICAZIONI	PROPRIETA'
<i>Edifici Scolastici</i>			
1	Scuola elementare Beppe Fenoglio	Via della Chiesa 45	Comunale
2	Scuola media L. Da Vinci	Via della Chiesa 18-20	Comunale
3	Scuola per l' infanzia G. Bovetti	Via Bistolfi 21	Comunale
4	Scuola per l' infanzia Piccolo Principe	Via Giovanni Paolo II°	Comunale

<i>Edifici Sanitari</i>			
01	Centro polifunzionale ASL	Via IV Novembre 6	Comunale

AREE ATTREZZATE: INDICATE IN ROSSO IN PLANIMETRIA

Torino, 20 aprile 2009.